

REGOLAMENTO SUI COMPITI DIDATTICI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI E SULLE MODALITÀ DI VERIFICA ED AUTOCERTIFICAZIONE DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI

Emanato con DR 2355/2018

Ultima modifica DR 641/2026 del 13 febbraio 2026

In vigore dal 16 febbraio 2026

Si applica a decorrere dall'Anno Accademico 2026/2027

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2, comma 2 lett. a) e 6 comma 7, della Legge n. 240/2010, disciplina:

- a) le modalità, i criteri e le procedure di attribuzione, svolgimento e verifica dei compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio agli studenti dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato in servizio nell'Università degli Studi di Padova;
- b) le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento, gratuiti o retribuiti ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 230/2005 e degli artt. 6 e 24 della Legge n. 240/2010;
- c) le modalità di autocertificazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della Legge n. 240/2010.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, valgono le definizioni di seguito riportate:

- a. compiti didattici e di servizio agli studenti: è l'insieme dell'attività didattica curricolare, integrativa e di servizio agli studenti che sono tenuti a svolgere annualmente professori e ricercatori secondo quanto previsto dalla Legge n. 240/2010;
- b. compito didattico istituzionale: è l'attività didattica curricolare che viene affidata come dovere inerente allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato;
- c. compito didattico aggiuntivo: è l'ulteriore attività didattica che viene affidata ai professori e ai ricercatori, a titolo gratuito o retribuito, in aggiunta al loro compito didattico istituzionale;
- d. affidamento diretto: è il compito didattico assunto dai ricercatori a tempo indeterminato previo consenso scritto e condizione necessaria per il conferimento del titolo di Professore aggregato;
- e. attività didattica curricolare: sono le lezioni e tutte le attività didattiche erogate in presenza o on-line a cui corrispondono crediti formativi universitari (CFU) nell'ambito di attività formative nei Corsi di Laurea, nei Corsi di Laurea Magistrale, nei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, nella Scuola Galileiana, nei corsi di Dottorato e nelle Scuole di Specializzazione;
- f. attività didattica integrativa: sono le attività didattiche a cui non corrispondono crediti formativi universitari e che sono previste nell'ambito di attività formative (esempio: esercitazioni o laboratori non previsti dalla programmazione didattica, assistenza allo svolgimento della didattica curricolare tenuta da altro docente, interventi di tipo seminariale volti ad illustrare alcuni aspetti di un insegnamento, assistenza a visite tecniche e attività di laboratorio, ecc.);
- g. attività didattica di servizio agli studenti: sono le ulteriori attività connesse alla didattica (esempio: partecipazione a commissioni d'esame; supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, di Dottorato di ricerca e di Scuola di

Specializzazione; partecipazione a commissioni di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell'apprendimento; orientamento; tutorato, ecc.).

2. Vengono inoltre date le seguenti definizioni:

- a. Ateneo: si intende l'Università degli Studi di Padova;
- b. altro Ateneo: si intendono le altre università italiane e straniere (statali e non statali);
- c. Istituto: gli istituti di istruzione superiore e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Accademie e Conservatori);
- d. Ente: gli enti di ricerca e qualsiasi altra istituzione di formazione;
- e. responsabile dell'insegnamento: è il docente Responsabile dell'attività singola o del corso integrato a cui sono assegnati il maggior numero di CFU ovvero, a parità di CFU, il docente che ha la qualifica più elevata o, in caso di equivalenza, la maggiore anzianità di servizio.

CAPO 1: ASSEGNAZIONE DEI COMPITI DIDATTICI

Art. 3 - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori di I e II fascia

1. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sono tenuti a riservare annualmente ad attività didattiche curricolari, integrative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

Art. 4 - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei ricercatori a tempo indeterminato

1. I ricercatori a tempo indeterminato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

2. I ricercatori a tempo indeterminato devono svolgere almeno 60 ore l'anno per didattica integrativa e servizio agli studenti di cui al precedente comma.

Art. 5 - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei ricercatori a tempo determinato

1. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti allo svolgimento di attività didattiche curricolari, integrative e di servizio agli studenti per 350 ore annue in regime di tempo pieno e per 200 ore annue in regime di tempo definito.

2. Rientrano nelle attività di cui al comma 1 anche le attività formative obbligatorie organizzate dall'Ateneo e finalizzate al miglioramento della didattica, fino ad un massimo di 35 ore annue.

Art. 6 - Compito didattico istituzionale dei professori di I e II fascia

1. I professori in regime di tempo pieno sono tenuti a svolgere annualmente, a titolo di compito didattico istituzionale, non meno di 120 ore di attività didattica curricolare, prioritariamente nei

Corsi di Laurea, nei Corsi di Laurea Magistrale e nei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico. La parte di compito didattico istituzionale riservato a tali corsi non potrà comunque mai essere inferiore a 80 ore annuali. I professori in regime di tempo definito sono tenuti a svolgere annualmente, a titolo di compito didattico istituzionale, non meno di 80 ore di attività didattica curricolare, prioritariamente nei Corsi di Laurea, nei Corsi di Laurea Magistrale e nei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico. La parte di compito didattico istituzionale riservato a tali corsi non potrà comunque mai essere inferiore a 60 ore annuali.

Ai fini del compito didattico istituzionale, si quantificano le ore corrispondenti a crediti formativi universitari.

2. L'attività didattica curricolare assegnata come compito didattico istituzionale è svolta prioritariamente negli insegnamenti obbligatori dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, garantendo il fabbisogno didattico di Ateneo, sulla base della programmazione didattica e delle risorse a disposizione per la sostenibilità dei Corsi di Studio. Ogni professore di I e II fascia dovrà essere responsabile di almeno un insegnamento in tali corsi, fatti salvi casi eccezionali da giustificare in sede di assegnazione dei compiti didattici istituzionali.

3. Ai fini dell'adempimento del compito didattico istituzionale, esclusivamente per i professori a tempo pieno, sono considerate attività assimilate alla didattica curricolare:

a) le ore di didattica a cui corrispondano CFU svolte a titolo gratuito nell'ambito di Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione, Aggiornamento Professionale e attività formative rivolte all'Apprendimento Permanente, fino ad un massimo di 15 ore per anno accademico;

b) le ore svolte nei tirocini delle lauree magistrali a ciclo unico attivate nella classe LM 41 - Medicina e chirurgia e nelle attività di didattica esterna delle lauree attivate nella classe L1 - Beni Culturali, fino ad un massimo di 30 ore per anno accademico;

c) le ore svolte nei tirocini (in presenza del docente) delle lauree attivate nella classe LM 42 - Medicina Veterinaria, fino ad un massimo di 60 ore per anno accademico.

4. Qualora il rapporto CFU/ore non consenta di determinare un compito didattico istituzionale di 120 o, rispettivamente, di 80 ore, e al fine di evitare frazionamenti delle attività formative che compromettano la qualità della didattica, il compito didattico istituzionale potrà essere definito con una tolleranza fino al 10%, in eccesso o in difetto, rispetto a quello indicato al precedente comma 1. Per evitare ulteriori frazionamenti, oltre il limite di tolleranza di 132 ore, con il consenso del docente, le attività didattiche saranno assegnate interamente quale compito didattico istituzionale o, per la parte oltre il limite, come affidamento diretto retribuito.

Art. 7 - Compito didattico istituzionale dei ricercatori a tempo determinato

1. I ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDA) possono svolgere annualmente attività didattica curricolare per non più di 90 ore, se a tempo pieno, e 60 ore se a tempo definito.

2. I ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTDB) e in tenure track (RTT) devono svolgere annualmente attività didattica curricolare con la responsabilità di un insegnamento in un Corso di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico per almeno 6 CFU, che possono scendere fino a 4 qualora la struttura dell'offerta formativa lo renda inevitabile, che verrà loro assegnato come compito didattico istituzionale. Il compito didattico istituzionale non potrà superare annualmente 90 ore, se il ricercatore è a tempo pieno, e 60 ore se a tempo

definito. Tali limiti potranno essere aumentati fino a un massimo del 20% nel secondo triennio di contratto dei ricercatori in tenure track (RTT).

3. Per i ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) assunti a seguito di chiamata diretta in quanto vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione - Marie Skłodowska Curie Actions - i compiti didattici istituzionali nei primi due anni si intendono assolti nell'ambito dello svolgimento delle attività di "training" previste dal progetto. Per lo svolgimento dei compiti didattici istituzionali relativi al terzo anno si rinvia al precedente comma 2.

Art. 8 - Riduzione del compito didattico istituzionale

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010 i professori possono usufruire delle riduzioni relative ai compiti didattici istituzionali per le fattispecie e con le modalità di cui al presente articolo.

2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 10 dello Statuto, il Rettore e il Prorettore Vicario sono, a loro scelta, esentati in parte dai compiti didattici istituzionali per la durata della carica con dichiarazione da presentarsi di regola prima dell'inizio di ogni anno accademico.

3. I Direttori di Dipartimento, i Prorettori e i Delegati del Rettore possono chiedere una parziale riduzione, adeguata all'impegno istituzionale, fino ad un massimo del 50% del rispettivo compito didattico istituzionale.

4. I Presidenti di Corso di Studio possono chiedere una parziale riduzione, adeguata all'impegno istituzionale, fino ad un massimo di 20 ore del rispettivo compito didattico istituzionale.

5. Considerata la complessità delle attività gestionali connesse, la riduzione del compito didattico istituzionale, fino ad un massimo del 50%, può essere concessa anche a professori capofila di progetti di ricerca, di particolare rilievo e complessità (progetti di elevata qualificazione identificati con specifico Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 1 comma 9 della L. 230/2005 e progetti collaborativi finanziati dall'UE) che ne facciano richiesta. Ove sia necessario ricorrere a docenza retribuita per coprire l'attività didattica curricolare eventualmente non svolta da tali professori, i costi possono essere addebitati al fondo relativo al loro progetto di ricerca con delibera del Dipartimento di afferenza del docente.

6. La riduzione del compito didattico istituzionale può inoltre essere autorizzata in tutti i casi in cui sia prevista da apposite disposizioni di legge quali ad esempio la partecipazione in qualità di componente delle commissioni giudicatrici per l'abilitazione scientifica nazionale fino ad un massimo del 25%.

7. La riduzione del compito didattico istituzionale dei Prorettori, nonché dei Delegati del Rettore, è autorizzata con delibera del Senato Accademico, su proposta del Rettore. Negli altri casi, la riduzione del carico didattico istituzionale è autorizzata dal Senato Accademico sulla base della deliberazione del Consiglio della Scuola in cui è raggruppato come fondatore il Dipartimento di afferenza del docente, previo parere favorevole del Dipartimento stesso. Il Senato Accademico può conferire delega al Rettore affinché possa provvedere con proprio atto ad autorizzare la riduzione dei compiti didattici istituzionali.

8. In caso di prese di servizio in corso d'anno accademico la riduzione del compito didattico istituzionale assegnato dovrà essere per quanto possibile congrua alla porzione residua di anno accademico. Ai Dipartimenti è demandato il compito di stabilirne l'entità.

9. I docenti ai quali è stata autorizzata la riduzione del compito didattico istituzionale non possono svolgere compiti didattici aggiuntivi a titolo oneroso all'interno dell'Ateneo.

Art. 9 - Compiti didattici aggiuntivi dei professori di I e II fascia

1. I professori di I e II fascia possono svolgere, all'interno dell'Ateneo o in altro Ateneo o Istituto o Ente, compiti di didattica aggiuntivi rispetto ai compiti didattici istituzionali. Tali compiti possono essere espletati: nei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico, nella Scuola Galileiana; nei Corsi per la formazione degli insegnanti; nei Corsi di Dottorato di ricerca; nelle Scuole di Specializzazione; nell'ambito delle attività di tirocinio previste per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) e in Medicina Veterinaria (LM-42); nei Master universitari di primo e secondo livello, nei Corsi di Alta Formazione, Aggiornamento Professionale e attività formative rivolte all'Apprendimento Permanente, nei Corsi di perfezionamento e nei Corsi di Studio erogati all'estero in forza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall'Ateneo.

2. Gli affidamenti di compiti didattici aggiuntivi possono essere retribuiti solo se il professore è in regime di tempo pieno e qualora abbia assolto ai propri compiti didattici istituzionali, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, per almeno 120 ore.

3. Per garantire il livello di qualità della didattica e della ricerca il monte ore massimo di didattica curricolare assegnabile è stabilito a 200 ore, sommando compiti di didattica curricolare all'interno dell'Ateneo, istituzionale e aggiuntiva, quest'ultima qualora sia svolta nell'ambito dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico, sia a titolo oneroso che gratuito. Ulteriori ore eccedenti tale limite potranno essere autorizzate solo in casi eccezionali, a titolo gratuito, e solo nel caso in cui tutti i docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare abbiano raggiunto 120 ore di attività didattica curricolare previste come compito didattico istituzionale. L'autorizzazione è rilasciata dal Rettore previo parere del Consiglio di Dipartimento. Sono fatti salvi i compiti didattici aggiuntivi svolti nei Corsi di Studio erogati all'estero in forza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall'Ateneo, per i quali il professore può, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza, superare il tetto annuo di 200 ore ed essere retribuito anche per le ore eccedenti.

Art. 10 - Compiti didattici aggiuntivi dei ricercatori a tempo indeterminato

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato, previo il loro consenso, può essere attribuita, con affidamento diretto, un'attività di didattica curricolare nei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico e nei Corsi di Studio erogati all'estero in forza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall'Ateneo. A seguito dell'affidamento, il ricercatore a tempo indeterminato consegue il titolo di professore aggregato, a norma dell'art. 6, comma 4 Legge n. 240/2010, e lo mantiene per tutto l'anno accademico per il quale l'affidamento è conferito.

2. Fatti salvi gli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 2 del presente Regolamento, ai ricercatori a tempo indeterminato, siano essi in regime di tempo pieno o definito, possono essere attribuiti, a seguito di espletamento di procedura comparativa, ulteriori compiti di didattica nei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico e nella Scuola Galileiana; nei Corsi per la formazione degli insegnanti, nei Corsi di Dottorato di

ricerca; nelle Scuole di Specializzazione; nell'ambito delle attività di tirocinio previste per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) e in Medicina Veterinaria (LM-42); nei Master universitari di primo e secondo livello; nei Corsi di Alta Formazione, nei Corsi di Perfezionamento e nei Corsi di Studio erogati all'estero in forza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall'Ateneo. I compiti riguardano un'intera attività formativa, oppure una parte di attività formativa, oppure un modulo di Corso integrato.

3. Il numero di CFU degli affidamenti diretti deve essere almeno pari a 6, ma può scendere fino a 4 qualora la struttura dell'offerta formativa lo renda indispensabile. Nel caso degli insegnamenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42), Medicina e chirurgia (LM-41) e in Ingegneria Edile-Architettura (LM-4) che, per regola comunitaria, abbiano un rapporto CFU/ore superiore alla media di Ateneo, la dizione 6 CFU va intesa come almeno 45 ore e 4 CFU come almeno 30 ore. L'attribuzione di parti di insegnamento inferiori a 6 o a 4 CFU non dà luogo al riconoscimento del titolo di professore aggregato salvo nei Corsi di studio delle professioni sanitarie e nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia (LM-41), Medicina Veterinaria (LM-42) e Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46).

4. Una parte di insegnamento corrispondente a meno di 4 CFU può essere affidata a un ricercatore solo se ha il titolo di professore aggregato. I ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, che abbiano per l'anno accademico in corso il titolo di professore aggregato, possono assumere, a titolo gratuito o retribuito, ulteriori compiti didattici in Ateneo, o presso altro Ateneo o Istituzione pubblica o privata.

5. Non è consentito attribuire un affidamento a titolo oneroso a un ricercatore che abbia optato per il regime a tempo definito.

6. Per garantire il livello di qualità della didattica e della ricerca il monte ore massimo di didattica curricolare all'interno dell'Ateneo è stabilito a 200 ore svolte nell'ambito dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico, sia a titolo oneroso che gratuito. Sono fatti salvi i compiti didattici aggiuntivi svolti nei Corsi di Studio erogati all'estero in forza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall'Ateneo, per i quali il ricercatore può, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza, superare il tetto annuo di 200 ore ed essere retribuito anche per le ore eccedenti.

Art. 11 - Compiti didattici aggiuntivi dei ricercatori a tempo determinato

1. I ricercatori a tempo determinato a tempo pieno possono svolgere, all'interno dell'Ateneo, compiti di didattica aggiuntivi rispetto all'impegno contrattualmente previsto. Tali compiti possono essere espletati: nei Master universitari di primo e secondo livello; nella Scuola Galileiana; nei Corsi per la formazione degli insegnanti; nei Corsi di Dottorato di ricerca; nelle Scuole di Specializzazione; nei Corsi di Alta Formazione, Aggiornamento Professionale e attività formative rivolte all'Apprendimento Permanente; nei Corsi di perfezionamento; nei Corsi di Studio erogati all'estero in forza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall'Ateneo.

2. I compiti di cui al comma 1 possono essere affidati, fino ad un massimo di 30 ore annue, solo nel caso in cui i ricercatori a tempo determinato a tempo pieno abbiano espletato un

compito didattico istituzionale di almeno 72 ore di attività didattica curricolare ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento. Nel caso l'incarico aggiuntivo sia assegnato a titolo oneroso, l'attività potrà essere pagata una volta assolto l'impegno previsto per lo svolgimento delle attività didattiche curricolari, integrative e di servizio agli studenti di cui all'art. 5, comma 1 del presente Regolamento. Il limite di cui al primo e secondo comma dell'art. 7 del presente Regolamento non si applica per i Corsi di studio erogati all'estero in forza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall'Ateneo.

CAPO 2: PROGRAMMAZIONE E VERIFICA

Art. 12 - Programmazione didattica e modalità di conferimento degli insegnamenti

1. In sede di programmazione didattica per il successivo anno accademico, il Dipartimento assegna, sentiti gli interessati, a ciascun professore di I e II fascia e a ricercatori a tempo determinato i compiti didattici istituzionali prioritariamente nei Corsi di Laurea, nei Corsi di Laurea Magistrale e nei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico. I compiti didattici istituzionali sono assegnati di norma nell'ambito del settore scientifico-disciplinare e successivamente in settori scientifico-disciplinari appartenenti al medesimo Gruppo Scientifico-Disciplinare, in relazione agli impegni assunti dal Dipartimento quale referente dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, e alle esigenze di altri Corsi di studio dell'Ateneo alle quali il Dipartimento è impegnato a far fronte, compresi i Corsi di Dottorato, Scuole di Specializzazione e la Scuola Galileiana.

2. Qualora il fabbisogno didattico complessivo dei vari Corsi di studio dell'Ateneo, per ciascun settore scientifico-disciplinare e per quelli appartenenti al medesimo Gruppo Scientifico-Disciplinare, sia inferiore al numero di ore di didattica curricolare erogabile come compito didattico istituzionale dai professori di I e II fascia, il Consiglio di Dipartimento potrà, in via eccezionale, con motivata delibera, affidare ai docenti del settore in questione, previo loro consenso, un numero di ore inferiore a quello generalmente previsto (120 ore professori a tempo pieno, 80 ore professori a tempo definito), limitando, per quanto possibile, le sperequazioni.

3. L'affidamento di compiti didattici aggiuntivi ai ricercatori a tempo indeterminato è disposto dal Consiglio del Dipartimento di afferenza solo dopo aver provveduto ad esaurire l'assegnazione dei compiti didattici istituzionali ai professori di I e II fascia e tenendo conto dei compiti didattici istituzionali contrattualmente attribuiti ai ricercatori a tempo determinato. L'affidamento avviene previo consenso scritto del ricercatore a tempo indeterminato.

4. Per garantire un'efficiente programmazione della didattica, le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. Gli affidamenti aggiuntivi a professori e ricercatori, a titolo oneroso o gratuito, per insegnamenti nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico e nella Scuola Galileiana sono sempre attribuiti tramite procedura comparativa indetta con bando emanato dal responsabile della struttura interessata, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.

6. Gli affidamenti aggiuntivi a titolo oneroso nelle Scuole di Specializzazione e nei Corsi di Dottorato di ricerca, a professori e ricercatori a tempo pieno, per insegnamenti, o parti di essi, superiori a 8 ore, sono sempre attribuiti tramite procedura comparativa indetta con bando emanato dal responsabile della struttura interessata, evitando per quanto possibile frazionamenti delle attività formative contrari alla qualità della didattica. Gli affidamenti aggiuntivi a professori e ricercatori a tempo pieno a titolo oneroso nei Master, nei Corsi di Perfezionamento, nei Corsi di Alta Formazione, Aggiornamento Professionale e attività formative rivolte all'Apprendimento Permanente sono attribuiti con delibera del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto del principio di trasparenza delle scelte effettuate.

7. Ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del presente Regolamento, previo consenso del docente titolare dell'insegnamento, si procede al conferimento quale compito didattico istituzionale, al fine di garantire la continuità didattica, anche delle ore che comportino il superamento delle prescritte 120 ore.

8. Si procede inoltre ad affidamento diretto per il conferimento ai ricercatori a tempo indeterminato del compito didattico aggiuntivo che comporti il conseguimento del titolo di professore aggregato.

Negli altri casi, si applicano le previste procedure di selezione.

9. Nel caso di bando per l'affidamento di didattica curricolare aggiuntiva emanato da un Dipartimento diverso da quello di afferenza, la domanda di partecipazione deve essere corredata del parere positivo del Consiglio del Dipartimento di afferenza, o del suo Direttore salva ratifica del Consiglio.

10. Per lo svolgimento di insegnamenti presso altri Atenei o Istituzioni pubbliche o private trova applicazione il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.

Art. 13 - Obblighi connessi alla didattica

1. Obblighi connessi alla didattica sono la compilazione del Syllabus (inserimento dei programmi di esame, delle modalità di esame, indicazione delle modalità e dell'orario di ricevimento, del CV ecc.) e l'utilizzo degli strumenti informatici adottati dall'Ateneo, quali:

- a) il sistema informatico di Ateneo per l'apertura delle liste di esame e per la verbalizzazione delle prove di verifica tramite la firma digitale;
- b) il sistema informatico di Ateneo per l'attribuzione del titolo degli elaborati finali di Laurea, delle tesi di Laurea Magistrale per i laureandi assegnati e delle tesi di Dottorato per i dottorandi assegnati;
- c) il registro didattico online.

Art. 14 - Verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti

1. Al termine dell'anno accademico il docente autocertifica lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti di cui all'art. 6 comma 7 Legge n. 240/2010 attraverso apposita procedura on-line che supporta la rilevazione delle attività svolte come da tabella allegata (Allegato 1). Tale tabella può essere modificata con decreto del Rettore.

2. Ai fini dell'autocertificazione di cui al precedente comma 1, rilevano i compiti di cui agli articoli da 3 a 5 del presente Regolamento.

3. Il Direttore di Dipartimento procede alla verifica delle autocertificazioni, con particolare riferimento al rispetto all'esecuzione delle attività didattiche assegnate in sede di programmazione e vigila sul complesso delle attività istituzionali che docenti e ricercatori sono tenuti a svolgere in base alla normativa vigente. In caso di esito negativo delle verifiche il Direttore di Dipartimento è tenuto a segnalarlo tempestivamente al Rettore che provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 6 comma 8 della Legge n. 240/2010.

4. L'autocertificazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti e i risultati delle verifiche di cui al comma precedente confluiscono nella relazione triennale di cui all'art. 6 comma 14 della Legge n. 240/2010.

5. Il Rettore dispone la verifica, a campione, delle autocertificazioni annuali. Tale verifica viene effettuata dalla Commissione Didattica di Ateneo su un campione casuale non inferiore al 5% delle autocertificazioni presentate annualmente. Le dichiarazioni mendaci costituiscono illecito disciplinare, fatte salve le più gravi fattispecie previste dalla normativa vigente.

CAPO 3: CLAUSOLE FINALI

Art. 15 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni contenute nella Legge n. 240/2010 e in ogni altra norma in materia di incarichi didattici del personale docente e ricercatore.

2. Per gli anni accademici fino al 2025/2026, trova applicazione il Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti di cui al Decreto Rettorale Rep. n. 2817 dell'11 luglio 2022.

Allegato 1 – Scheda autocertificazione

	RILEVAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA E SERVIZIO AGLI STUDENTI					
	Ai fini dell'autocertificazione viene calcolato il numero di ore corrispondente alle differenti attività rilevate (N. ORE ATTIVITA' RILEVATE). Ogni docente procederà a validare il dato calcolato (Si/No - VALIDAZIONE), avendo la possibilità di aumentare o ridurre le ore calcolate (N. ORE AUTOCERTIFICATE), mediante attivazione di apposite sezioni .					
	TIPO DI ATTIVITA'	FONTI DATI	DEFINIZIONE CALCOLO ORE ATTIVITA' RILEVATE O RICONOSCIUTE	N. ORE RILEVATE O RICONOSCIUTE	VALIDAZIONE	N. ORE AUTOCERTIFICATE
A	Attività didattica curricolare ai sensi degli artt. 6 e 7: Ore erogate in presenza o on-line nei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, nella Scuola Galileiana, nei Corsi di Dottorato e nelle Scuole di Specializzazione.	SISTEMA INFORMATICO DI ATENEO	Ore rilevate per attività formative erogate come compito didattico istituzionale	XX		
B	(Solo per i Professori in regime di impegno a tempo pieno) Attività didattica assimilata alla didattica curricolare ai sensi dell'art. 6 comma 3: - ore di didattica a cui corrispondano CFU svolte a titolo gratuito in Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione, Aggiornamento Professionale e attività formative rivolte al Lifelong Learning (max 15 ore per a.a.); - ore svolte nei tirocini delle lauree magistrali a ciclo unico attivate nella classe LM 41 - Medicina e chirurgia e nelle attività di didattica esterna delle lauree attivate nella classe L1 - Beni Culturali (max 30 ore per a.a.); - ore svolte nei tirocini (in presenza del docente) delle lauree attivate nella classe LM 42 - Medicina Veterinaria (max 60 ore per a.a.).	SISTEMA INFORMATICO DI ATENEO	Ore rilevate ai fini dell'adempimento del compito didattico istituzionale (attività assimilata alla didattica curricolare)	XX		
C	Attività di preparazione delle lezioni	STANDARD	Pari al numero di ore di didattica curricolare e le ulteriori ore di didattica assimilata alla didattica curricolare (somma di A + B)	XX		
D	Ricevimento studenti	STANDARD RIFERITO AL RUOLO (PA, PO e RTD)	Pari a 80 ore annue	XX		
E	Tesi di laurea	UNIWEB PER N. TESI	Standard pari a 10 ore per ciascuna tesi supervisionata (in qualità di relatore)	XX		
F	Tesi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico	UNIWEB PER N. TESI	Standard pari a 25 ore per ciascuna tesi supervisionata (in qualità di relatore)	XX		
G	Supervisione Dottorandi	UNIWEB PER N. SUPERVISIONI	Standard pari a 45 ore annue per ciascun dottorando seguito (in qualità di supervisore)	XX		
H	Esami Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico e nei Corsi per la formazione degli insegnanti	UNIWEB PER N. ESAMI	Standard pari a 40 minuti per ciascun esame verbalizzato (in qualità di Presidente di commissione)	XX		
H BIS	Verbalizzazioni di stage/tirocini/OFA/abilitazioni lingua	UNIWEB PER N. VERBALIZZAZIONI	Standard pari a 10 minuti per ciascuna verbalizzazione (in qualità di Presidente di commissione)	XX		
I	Presidente di Scuola, Presidente di CDS	UFFICI DI ATENEO	Pari a 100 ore annue riconosciute proporzionalmente alla durata dell'incarico	XX		
L	Coordinatore di Corso di Dottorato	UFFICI DI ATENEO	Pari a 75 ore annue riconosciute proporzionalmente alla durata dell'incarico	XX		
M	Presidente di CPDS	UFFICI DI ATENEO	Pari a 50 ore annue riconosciute proporzionalmente alla durata dell'incarico	XX		
N	Orientamento e servizi	AUTOCERTIFICAZIONE	Fino ad un massimo di 15 ore	XX		
O	Prorettori e Direttori di Dipartimento	UFFICI DI ATENEO	Pari alle ore necessarie al completamento dello standard di 120 ore di didattica curricolare e 120 ore di preparazione delle lezioni [240 – 2 (A + B)]	XX		
P	Ore dedicate alle attività formative obbligatorie alla didattica per gli RTD	UFFICI DI ATENEO	Fino ad un massimo di 35 ore	XX		
Q	Altro (specificare)	AUTOCERTIFICAZIONE	Nella voce ALTRO possono essere inserite: 1) le ulteriori ore dedicate alla didattica integrativa e di servizio agli studenti: esercitazioni o laboratori non previsti dalla programmazione didattica, assistenza allo svolgimento della didattica curricolare, interventi di tipo seminariale volti ad illustrare alcuni aspetti di un insegnamento, assistenza a visite tecniche e attività di laboratorio; partecipazione a commissioni d'esame, supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico, di Dottorato di ricerca e di Scuole di Specializzazione; partecipazione a commissioni di Laurea, Laurea magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell'apprendimento; orientamento; tutorato. 2) le ore che si intendono eventualmente segnalare riferite alle voci non autocertificabili	XX		
	TOTALE**			XX		
	** Per coloro che hanno chiesto e ottenuto la riduzione del compito didattico istituzionale ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti;" le soglie delle 350 ore (tempo pieno) o delle 250 ore (tempo definito) minime di cui all'art. 3 del Regolamento sono ridotte proporzionalmente alla riduzione concessa (verifica a cura della docente o del docente).					
	RETTORE E PRORETTORE VICARIO sono esentati dalla presentazione dell'autocertificazione					

